

1: Considerato che la precedente procedura (C.G. 36/25) è stata oggetto di revoca per aggiornamento della documentazione di gara, si chiede di rendere valido il sopralluogo già effettuato nell'ambito della gara revocata possa ritenersi ai fini della partecipazione alla presente procedura, escludendo la necessità di procedere ad un nuovo sopralluogo con rilascio di apposito attestato ai sensi del nuovo disciplinare;

RISPOSTA: Come indicato all'articolo 14 ultimo capoverso del Disciplinare di gara, , non essendo variata la natura delle attività da svolgere nonché i luoghi oggetto del servizio, si ritiene di poter considerare validi i sopralluoghi già esperiti dagli operatori economici che intendevano partecipare alla precedente procedura di gara C.G. 36/25 RDO 5762569

2: Con riferimento alla categoria OS 20/B indicata nel disciplinare (pag. 10), si chiede conferma che le relative prestazioni siano subappaltabili e nei limiti previsti. In particolare:

- se il subappalto è ammesso nei limiti indicati (49%) ;
- se, in sede di gara, sia necessario indicare nominativamente il soggetto subappaltatore oppure sia sufficiente dichiarare la volontà di ricorrere al subappalto ai sensi della normativa vigente.

RISPOSTA: Come indicato all'articolo 8 del Disciplinare di gara, laddove si intenda ricorrere al subappalto, dovrà essere compilata l'apposita comunicazione (ALLEGATO H) ed esserne fatta specifica ed espressa menzione nel DGUE senza necessità di indicare il nominativo in sede di offerta, ma evidenziando ciò che si intende subappaltare

3: Alla luce della struttura dell'importo a base di gara, che distingue tra prestazioni professionali e indagini (queste ultime comprendenti anche costi della manodopera e della sicurezza) , si chiede se il ribasso debba essere applicato esclusivamente alle competenze professionali, escludendo le prove e le indagini, oppure se debba intendersi esteso anche a tali componenti.

RISPOSTA: Come dettagliato all'articolo 3 del disciplinare di gara, il ribasso offerto deve intendersi applicato sia alle competenze professionali (per il 35 % dell'importo della parcella posta a base di gara), che agli Oneri per indagini strutturali, geognostiche, geotecniche, geofisiche ed energetiche i cui costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

4: Salve, al paragrafo 6.3 lett. a) viene richiesto, come requisito tecnico-professionale, l' "esecuzione negli ultimi dieci anni di almeno due servizi di ingegneria e di architettura di punta analoghi". Si chiede se sono valutabili positivamente anche servizi di verifica di vulnerabilità sismica per i quali è stato redatto una proposta di intervento per l'adeguamento sismico analogo all'intervento in oggetto con relativa stima economica in analogia a quanto richiesto nel presente bando.

In attesa di riscontro si porgono distinti saluti.

RISPOSTA: Questa Stazione Appaltante non fornisce risposte su casistiche specifiche riguardanti il possesso dei requisiti di qualificazione da parte dei singoli concorrenti. la valutazione in ordine ai requisiti posseduti dai singoli concorrenti è rimessa alla commissione di gara

5: Si chiede di confermare che il ruolo di "professionista responsabile della valutazione della vulnerabilità sismica, di cui al D.M. 17 gennaio 2018, "Norme tecniche per le costruzioni (NTC 2018)" ai sensi della vigente normativa nazionale/regionale in materia" possa essere ricoperto da un professionista iscritto all'ordine professionale degli ingegneri sez. A, SETT. a ed in possesso di laurea specialistica in ingegneria per l'ambiente e il territorio

RISPOSTA: Questa Stazione Appaltante non fornisce risposte su casistiche specifiche riguardanti il possesso dei requisiti di qualificazione da parte dei singoli concorrenti. la valutazione in ordine ai requisiti posseduti dai singoli concorrenti è rimessa alla commissione di gara

6:

- a) In riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale (paragrafo 6.3, lettera a. del disciplinare), si chiede se l'importo complessivo minimo per i servizi di punta (v. tabella pag. 19 del disciplinare), sia riferito per ogni categoria al compenso professionale o all'importo delle opere.
- b) Si chiede conferma che il servizio previsto di "indagini strutturali, geognostiche, geotecniche, geofisiche ed energetiche" possa essere subappaltato al 100%. Si chiede, inoltre, se il nominativo del soggetto che effettuerà le attività in subappalto sia da indicare in fase di gara o successivamente.
- c) In riferimento al criterio A, si chiede conferma che sia richiesta la redazione di n.8 facciate A4 + n.4 facciate A3 per ogni servizio presentato, per un totale massimo di 24 facciate A4 + 12 facciate A3 per l'intero criterio A;

RISPOSTA:

- a) Come indicato al paragrafo 6.3, lettera a. del disciplinare), l'importo complessivo minimo per i servizi di punta è da intendersi riferito per ogni categoria all'importo delle opere come indicato nella tabella pag. 19 del disciplinare
- b) Come indicato all'articolo 3 del Disciplinare di gara, le opere ricadenti nella Categoria OS 20/B, ovvero le prove di caratterizzazione meccanica dei materiali, quelle sui materiali da costruzione, le prove geotecniche, il prelievo dei campioni e l'esecuzione delle stesse, devono essere effettuate a cura di un laboratorio di cui all'art. 59 del D.P.R. 380/2001, meglio precisato nel Capitolato del Servizio. Il concorrente, qualora sia impossibilitato ad eseguire in proprio le indagini, dovrà obbligatoriamente costituirsi in raggruppamento temporaneo con laboratorio idoneo o subappaltare i predetti rilievi/indagini di laboratorio
Come indicato all'articolo 8 del Disciplinare di gara, laddove si intenda ricorrere al subappalto, dovrà essere compilata l'apposita comunicazione (ALLEGATO H) ed esserne fatta specifica ed espressa menzione nel DGUE senza necessità di indicare il nominativo in sede di offerta, ma evidenziando ciò che si intende subappaltare;

- c) Come indicato all'articolo 22 a) del Disciplinare ciascuna scheda dovrà essere composta da un massimo di n. 8 facciate (ossia n. 4 fogli fronte/retro), formato A4, carattere 12, interlinea 1,5, margini superiore ed inferiore cm 3, margine destro e sinistro cm 2,5, ovvero n.2 tavole grafiche fronte/retro, formato A3 con testo carattere 12.

7: Buongiorno, abbiamo rilevato un'incongruenza tra le figure del gruppo di lavoro richieste nel disciplinare e quelle previste nel modulo da voi predisposto. Si chiede cortesemente di indicare a quale dei due documenti sia necessario fare riferimento.

RISPOSTA: Occorre fare riferimento al Disciplinare di gara in quanto l'Allegato A-BIS – COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO contiene a titolo esemplificativo e non esaustivo le figure del gruppo di lavoro richieste

8: Si richiede alla Stazione Appaltante se in riferimento al Criterio A, i servizi analoghi devono essere presentati:

Opzione 1) N. 3 servizi rispondenti a tutti i sub.criteri (A.1, A.2, A.3)

Opzione 2) N. 3 servizi di cui: n. 1 rispondente al sub. criterio A.1, n.1 rispondente al sub. criterio A.2, n.1 rispondente al sub.criterio A.3

Inoltre, si chiede di confermare che ciascun servizio dovrà essere redatto da un massimo di n. 8 facciate A4 (ossia n. 4 fogli fronte/retro) oppure in 2 pagine A3 fronte/retro = n. 4 facciate formato A3 per un totale di n. 16 facciate A3.

RISPOSTA: Come indicato all'articolo 22 a) del Disciplinare "Il Concorrente ha totale facoltà di presentare 1, 2 o 3 schede relative ai servizi eseguiti, ma non nessun servizio, pena esclusione. Qualora siano presentate più di una scheda, la Commissione effettuerà una valutazione generale sulla globalità dei servizi rappresentati."

9: Si chiede se l'incarico di "coordinatore del gruppo di lavoro" debba essere svolto da un architetto iscritto da più di dieci anni al relativo albo o, se detto incarico potrà essere svolto anche da un ingegnere civile iscritto al relativo albo professionale, sezione da almeno 10 anni ed in regola con i crediti formativi, così come espresso all'art. 6.1 del Disciplinare di Gara, all'interno della sezione "Requisiti del gruppo di lavoro", dove cita al primo capoverso di pag. 16 di 57 "Per il professionista che espleta l'incarico di Coordinatore del gruppo di lavoro: professionista in possesso, alternativamente, di Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura, Ingegneria Civile, Ingegneria Edile o Laurea equipollente che consenta l'iscrizione all'Albo professionale, sezione A (art. 52 del R.D. 23/10/1925 n. 2537) da almeno 10 anni ed in regola con i crediti formativi."

RISPOSTA: Questa Stazione Appaltante non fornisce risposte su casistiche specifiche riguardanti il possesso dei requisiti di qualificazione da parte dei singoli concorrenti. La valutazione in ordine ai requisiti posseduti dai singoli concorrenti è rimessa alla Commissione di gara